Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1559.

Modificazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione ».

« Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 5.

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6.

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Oggetto della legge

Art. 1

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella *A*, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

CAPO II

Della ricerca

Art. 2.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani o a società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo art. 41.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel bollettino ufficiale degli idrocarburi di cui al successivo art. 43.

Art. 3.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa regione, nè per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di cinque chilometri.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

Art. 4.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente art. 3.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto ad indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 6.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato. Se di forma rettangolare il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

Art. 7.

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro per l'industria e per il commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunziato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Art. 8.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Art. 9.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

Art. 10.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

Art. 11.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

E' escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

Art. 12.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3000 ettari.

CAPO III

Della coltivazione

Art. 13.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro centoventi giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 3000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente art. 13, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

Art. 15.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni

della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le aree di coltivazione concesse ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

Art. 16.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o la inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente art. 15.

Art. 17.

I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente art. 15.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 18.

La durata della concessione è di venti anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 19.

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 20.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).

Art. 21.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 1500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

Art. 22.

Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

Art. 23.

Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 24.

L'aliquota in natura stabilita dall'art. 22, quando è corrisposta per la concessione di coltivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Art. 25.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, saranno fissate le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 26.

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 27

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma ciascuna rinunzia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore ai cento ettari. E' escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'art. 14.

Art. 28.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente art. 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio e l'Ente stesso.

Capo IV

Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti

Art. 29.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli.

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le società di cui all'articolo 34.

La base d'asta è determinata dal Ministro per l'industria e per il commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilità di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai cinque milioni.

Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.

Art. 30.

La gara è bandita con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'art. 43.

L'avviso deve indicare:

a) gli estremi dell'area messa in gara;

b) l'entità della base d'asta sulla quale devono essere presentate le offerte in aumento;

c) il termine, non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni, entro il quale gli interessati possono prendere conoscenza di tutti gli elementi sulla consistenza del ritrovamento e delle strutture, nonchè di un piano di lavoro di massima, dal quale risultino i mezzi finanziari che il concessionario è tenuto ad impiegare e le opere essenziali che egli deve compiere;

d) il termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici mesi dall'aggiudicazione, entro il quale l'aggiudicatario dovrà iniziare le perforazioni;

e) il termine non inferiore a trenta giorni e le modalità per la presentazione della domanda con le relative offerte segrete e l'ufficio al quale devono essere inviate o presentate;

f) i documenti richiesti per l'ammissione alla gara con dichiarazione del concorrente di essere in possesso dei requisiti per ottenere la concessione;

g) la cauzione, pari all'importo della base d'asta, che i concorrenti sono tenuti a versare e le modalità di versamento;

h) il giorno e il luogo nel quale si provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 31.

Nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di gara una Commissione nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio delibera sull'ammissione dei concorrenti alla gara, in relazione al possesso da parte di essi dei requisiti prescritti ed alla regolarità delle domande, procede pubblicamente all'apertura delle buste contenenti le offerte, aggiudica la concessione al miglior offerente.

Delle operazioni compiute è redatto processo verbale.

Art. 32.

L'aggiudicazione non ha effetto se non è approvata dal Ministro per l'industria e per il commercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Approvata l'aggiudicazione, il Ministro per l'industria e per il commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro per l'industria e per il commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

Art. 33.

Qualora la gara sia andata deserta il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare la concessione alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO V

Disposizioni per l'E.N.I.

Art. 34.

Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella *A*, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi può esercitare attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di società il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici.

E' in facoltà dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

Art. 35.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle società di cui al precedente art. 34 dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 29, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente nazionale idroarburi e alle società sopraindicate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Ai permessi di ricerca e alle concessioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, e dell'art. 15, primo comma, della presente legge, ferma restando la disposizione che i permessi non possono essere contigui.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Art. 36.

Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi, sono disposte dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Art. 38.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;

3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 13;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone;

6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;

8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria;

3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 20 della presente legge;

8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 40.

E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonchè esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 41.

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, così composto:

1) di un presidente;

2) del direttore generale delle Miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti.

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.

Art. 42.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

12) sui casi di decadenza;

13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

14) in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 43.

A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonchè tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

CAPO VII
Disposizioni transitorie

Art. 44.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo è confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni della presente legge.

L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalità indicate nei commi precedenti.

I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

La conferma è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente art. 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente art. 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

Art. 46.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di permessi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

Art. 47.

Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 48.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

Le norme, di cui al precedente comma, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società «Insurance Company of North America», con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Milano, ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, bestiame, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, infedeltà, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione nei suddetti rami e nel ramo credito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Insurance Company of North America », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, bestiame, cauzioni, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, infedeltà, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione nei suddetti rami e nel ramo credito;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Insurance Company of North America », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, bestiame, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, infedeltà, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione nei suddetti rami e nel ramo credito.

Roma, addì 28 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(557)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Ancona, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Cardinali avv. Alberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lunghi geom. Emilio, rappresentante del Genio civile;

Zoppi dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Solazzi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi Alessandro, Leonetti Giuseppe, Stacchio Genovino, Candelaresi Vero, Massi Emidio, Fabretti Eolo e Gentili rag. Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Giampaoli Rodolfo, Battelli Celso, Colucci Dino e Valentino dott. Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(516)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Cremona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tarentini Troiani dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tartaro ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Scarselli dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gerevini Riccardo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rizzini Mirko, Vernaschi dott. Vincenzo, Mancastroppa Stefano, Bardelli Mario, Zaffanella Renzo, Ruggeri Italo e Cavagnoli Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Tonetti rag. Giuseppe, Guarini Giuseppe e Bianchi dott. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fara per. agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(517)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

DIREZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI MEDICINALI

Elenco dei presidi medici e chirurgici nazionali ed esteri registrati durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1956

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
1	*Acrin E*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1991
2	*Amitan* polvere	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1988
3	*Anticrittogamico Mercurico*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Cofa	Milano	1961
4	*Ascar*	Topicida	Ludovico Bergesio	Diano Marina	1959
5	*Amitan* irrorazioni	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1954
6	*Algacide*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Solplant	Milano	1948
7	*Aspor*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Montecatini	Milano	1946
8	*Antisporal*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1937
9	*Acarcid*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1936
10	*Aldrina E* 50%	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1932
11	*Atomico*	Insetticida	Soc. Chimica dott. D'Agostino	Bari	1920
12	*Bagnante adesivo L/2*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Bombrini Parodi Delfino	Roma	1917
13	*Balsam Spray*	Disinfettante deodorante	Soc. Intrac	Trieste	1955
14	*Bladafum*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Cofa	Milano	1962
15	*Cyclor E sinergizzato*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1939
16	*Cuvrol*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Solplant	Milano	1949
17	*Cloresene Caffaro* 13%	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro	Milano	1977
18	*Cuproexina*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro	Milano	1978
19	*D.N. 289*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Antony P. Cole	Milano	1914
20	*Deodor* garofano	Disinfettante	Soc. Chim. Farm. Lombarda	Milano	1924
21	*Deodor* limonina	Disinfettante	Soc. Chim. Farm. Lombarda	Milano	1925
22	*Deodor* pino	Disinfettante	Soc. Chim. Farm. Lombarda	Milano	1926
23	*Derat* topicida	Topicida	Bergesio Ludovico	Diano Marina	1963
24	*Dieldrin Cano 60*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Prod. Cano	Bologna	1968
25	*D.D.T. thanite*	Insetticida	Soc. Intrac	Trieste	1971
26	*Fitodrin*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro	Milano	1933
27	*Florosan*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1966
28	*Fermate*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. A. Garzanti	Milano	1979
29	*Fiorbario Polvere*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sariaf	Faenza	1987
30	*Gel Ramato*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sariaf	Faenza	1929
31	*Gamma Seme « Bayer »*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Cofa	Milano	1980
32	*HCH* 50% p. b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Philips Roxane	Milano	1915
33	*HCH* 50% polvere	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Philips Roxane	Milano	1922
34	*HCH* 50% O.M.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Philips Roxane	Milano	1923
35	*Irol*	Bagnante neutro adesivo uso agricolo	Soc. Circe	Roma	1965
36	*Lindane* 25% p. b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Philips Roxane	Milano	1931
37	*Larviol*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Montecatini	Milano	1947
38	*Lisopin*	Disinfettante	Soc. Ind. Ital. Disinfettanti	Milano	1981
39	*Lintox*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1990
40	*Microster*	Disinfettante	Soc. Molteni Alitti	Firenze	1969
41	*Miscofruttol DNC*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. J. & A. Margesin	Trento	1972
42	*Metasystox*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Cofa	Milano	1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
43	*Mulox*	Ratticida	Soc. Sale	Milano	1936
44	*Nitromin*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. J. & A. Margesin	Lana d'Adige	1916
45	*Nastrotox*	Moschicida	Soc. Montecatini	Milano	1940
46	*Nirit* concentrato	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Emelfa	Milano	1984
47	90% *T.C.A.*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. A. Garzanti	Milano	1989
48	*Neocid 99 murale al diazinone* pasta poliv.	Moschicida	Soc. Geigy	Milano	1974
49	*Otarion Listener* (occhiali acustici)	Apparecchio acustico	Soc. Amplifon	Milano	1928
50	*Perfektan concentrato extra*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Ovac	Milano	1913
51	*Pantox N.T*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1918
52	*Pasta al Ditione* (ora Dition)	Insetticida	Soc. Montecatini	Milano	1919
53	*Polisolfuro di bario Cano*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Prod. Cano	Bologna	1921
54	*Parafos* 50	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Amonn	Bolzano	1935
55	*Paratoil*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1942
56	*Paravox Hearing Head*	Apparecchio acustico	Ing. Dino Faini	Roma	1973
57	*Polvere Caffaro* 40% concent.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro	Milano	1976
58	*Poltmal*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1985
59	*Risina gamma Siapa*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Siapa	Roma	1943
60	*Rodentice* 54 (grani)	Topicida	Soc. Intrac	Trieste	1957
61	*Risodrin*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Prod. Cano	Bologna	1967
62	*Sistemical B.P.D.*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Bombrini Parodi Delfino	Roma	1930
63	*Shell Aldrin* 50% emulsione	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1938
64	*Shell Endrin* 20% emulsione	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1944
65	*Shell Aldrin* 40% p.b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1945
66	*Shell Dieldrin* 50% p.b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1950
67	*Shell Dieldrin* 20% p.b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1951
68	*Soital-63*	Insetticida	Soc. Sici	Roma	1953
69	*Sapone germicida*	Disinfettante	Soc. Intrac	Trieste	1956
70	*Superinsetticida* 2000	Insetticida	Soc. Bussoli Costantino	Milano	1958
71	*Shell Dieldrin* 25% p.b.	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Shell Italiana	Genova	1983
72	*Tiotox*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sandoz	Milano	1941
73	*Tiosol ramato* 50	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Sipcam	Milano	1952
74	*Tuzet*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Cofa	Milano	1960
75	*Tiofin R* 35	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Fitofarmaci Fini	Felonica Po	1970
76	*Vibordor*	Antiparassitario uso agricolo	Soc. Vibor	Roma	1927
77	*Veleno talpicida Avagnina*	Talpicida	Avagnina Aldo	Fossano (Cuneo)	1934

(152)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

258° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale al sig. Ghione Davide Luigi, domiciliato a Castellamonte, provincia di Torino, è conferita, per la durata di anni 25 dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per caolino e terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630° denominata « Vespia », sita in territorio del comune di Castellamonte, provincia di Torino.

Decreto del Prefetto della provincia di Pisa 5 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze il 31 ottobre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale ai signori Marchese Nicolò Bettini-Quaratesi e dott. Nello Dal Canto, rappresentati da quest'ultimo e domiciliati in La Rotta (Pontedera), è concessa, per anni dieci dalla data del decreto stesso, la facoltà di utilizzare, sotto la denominazione di « Vallicelle », le sorgenti di acque minerali site in località « Val di Fioli », in territorio del comune di Montopoli Val d'Arno, provincia di Pisa.

Decreto del Prefetto della provincia di Salerno 6 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 7 novembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale alla ditta Paolo e Ortensio Giliberti, rappresentata dal primo, domiciliato in Fratte di Salerno, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata « Archi e Creta », in territorio del comune di Salerno, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Pisa 18 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze il 15 novembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale al sig. Gino Gelli, residente a Pisa, è concessa la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « San Marco », in territorio del comune di Pisa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova 2 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale alla Società per azioni Fornaci Bellunesi, con sede in Belluno, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di argilla per laterizi nella località denominata « Omin di Villabruna » nel comune di Feltre, provincia di Belluno, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova 10 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale ai signori Quartiero Ferdinando e ing. Maddalena Leonzio, domiciliati in Schio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di bentonite e terre da sbianca nella località denominata « Schiavi » in territorio dei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrede dalla data del decreto stesso.

(501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Giuffrida, nato a Motta Sant'Anastasia (Catania) il 21 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Catania in data 31 dicembre 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(411)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 gennaio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Curtis B. Brooks, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(469)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino

Con decreto del presidente della Repubblica in data 21 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 341), è stato disposto nei confronti della ditta MORELLI Luigi fu Giovanni

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4370, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 2.31.36);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	205868	Fiale Anna Maria fu Arturo moglie di Lapiccirella Mauro, dom. in Manfredonia (Foggia)	1.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	89227	Gasparre Vito di Domenico, dom. in Rutigliano (Bari)	210 —
Cons. 3,50 % (1902)	36800	Ospedale di S. Antonio in Recco (Genova) amministrato dalla locale Congregazione di Carità, con usufrutto alla Cassa depositi e prestiti fino al trimestre di scadenza 1° gennaio 1945 compreso	115,50
Cons. 4,50 %	56218	Come sopra	1.119 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 settembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(4553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	149780	472,50	Bianco *Teresa* di Eusebio moglie di Dattrino Giovanni, domiciliata a Vercelli (Novara), vincolato d'usufrutto.	Bianco *Maria Teresa* di Eusebio, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	118182	500 —	Mele Enrico fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Come contro, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118183	500 —	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.
Id.	118184	500 —	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118185	500 —	Mele Riccardo fu Renato, minore con annotazione come sopra.	Mele Riccardo fu Renato, minore, con annotazione come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145551	87,50	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato a Montaña (Alessandria).	Cortese *Alessandro Massimo* ecc. come contro.
Id.	320638	700 —	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco (Cuneo), con vincolo d'ipoteca.	Cortese *Alessandro Massimo* ecc., come contro.
Id.	320637	700 —	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Alessandro Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	165891	5.380 —	Ragone *Rosaria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Faustina fu Eugenio.	Ragone *Maria Rosaria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	244414	1.400 —	Orsini *Eleonora Giulia* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.	Orsini *Giulia Eleonora* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	180026	45,50	Intrito Angela fu Pasquale moglie di Lozito Filippo fu Giacomo, domiciliata a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola vedova di Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.	Come contro con usufrutto a Turi *Maria Rosaria* fu Nicola, vedova Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.
Id.	181925	140 —	Come sopra, intestazione ed usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.
Id.	111684	248,50	Olivetti *Edroido* di Giuseppe, domiciliato in Parma. Ipotecato per cauzione.	Olivetti *Edrado* di Giuseppe ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 28 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,93	624,96	624,93	624,85	624,90	624,93	624,925	624,92	624,92
$ Can.	651,25	651,25	650,50	651,25	650,55	651,20	651,40	651,25	651,25	651,25
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,77	145,78	145,75	145,79	145,77	145,78	145,79	145,75
Kr. D.	90,71	90,72	90,70	90,71	90,73	90,70	90,70	90,72	90,72	90,75
Kr. N.	88 —	88 —	87,94	87,98	88 —	88 —	87,97	88 —	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,35	121,36	121,37	121,36	121,30	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35
Fol.	165 —	165 —	165 —	165 —	164,95	165 —	165 —	165 —	164,99	165 —
Fr. B.	12,52	12,52	12,525	12,52	12,5175	12,52	12,5225	12,52	12,52	12,52
Fr. Fr.	178,48	178,47	178,49	178,49	178,49	178,50	178,49	178,48	178,48	178,47
Fr. Sv. acc.	143,375	143,36	143,375	143,37	143,335	143,38	143,37	143,37	143,38	143,35
Lst.	1759,55	1759,25	1759,50	1759,50	1759,187	1759,30	1759,375	1759,375	1759,50	1759,25
Dm. occ.	149,84	149,84	149,84	149,84	149,80	149,83	149,84	149,84	149,84	149,83
Scell. Aust.	24,165	24,16	24,165	24,165	24,15	24,16	24,16	24,1625	24,16	24,165

Media dei cambi del 28 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	57,49
Id. 5 % 1935	88,05
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,65
Id. 5 % 1936	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,625
Id. % (» 1° gennaio 1963)	94,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	651,325
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,705
1 Corona norvegese	87,975
1 Corona svedese	121,355
1 Fiorino olandese	165 —
1 Franco belga	12,521
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,37
1 Lira sterlina	1759,437
1 Marco germanico	149,84
1 Scell. aust.	24,162

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di sottocapo in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 649, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1956, registro n. 11 Bilancio trasporti, foglio n. 88, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245.225221 del 12 dicembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di sottocapo delle stazioni in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 7 dell'avviso-programma, è nominata la seguente Commissione esaminatrice originaria:

Presidente:
De Martino ing. Mario, capo servizio.

Membri
Cozzolongo prof. Luigi, preside di scuola media;
Prestipino prof. Vincenzo, insegnante di lettere;
Coratelli dott. Bruno, ispettore capo;
Scardia ing. Ugo, ispettore capo.

Segretario:
Muratore dott. Ennio, ispettore principale.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale, qualora si verifichino le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956 si procederà alla nomina delle necessarie sottocommissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1957
Registro n. 16 bilancio Trasporti, foglio n. 12. — BARBARA

(522)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice per il compartimento di Napoli, incaricata dell'espletamento del concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1956, n. 4715, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1956, registro n. 10 Bilancio trasporti, foglio n. 58, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista in prova, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41.1.245.223103 del 10 dicembre 1956;

Decreta:

L'ispettore capo Scopece dott. ing. Alessandro è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Napoli in sostituzione dell'ispettore capo Quartaroli dott. ing. Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1957
Registro n. 16 bilancio Trasporti, foglio n. 11. — BARNABA

(523)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1955, numero 43116/San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto, ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1956, n. 43116 Div. san. e 9 dicembre 1956 n. 48430 Div. san., con i quali si provvedeva alla ammissione delle candidate che avevano presentato tempestivamente la domanda per la partecipazione al concorso di ostetrica condotta;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta ed i verbali relativi ai lavori espletati da detta Commissione e, riconosciutili regolari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1955:

1. Casarin Mirra	punti	52,262	su 100
2. Reginato Luigia	»	51,419	»
3. Piccoli Olga	»	50,995	»
4. Mazzucchelli Miranda	»	50,854	»
5. Baratto Emma	»	48,543	»
6. Salvador Angelina	»	47,095	»
7. Arreghini Maria Luisa	»	47,095	»
8. Zamuner Rosana Enza	»	46,792	»
9. Isotta Irma	»	45,414	»
10. Di Bello Giovanna	»	44,366	»
11. Biffis Bertilla	»	44,190	»
12. Volpato Giulietta	»	44,090	»
13. Callegari Adriana	»	42,300	»
14. Roma Itala	»	39,031	»
15. Magnolo Ernesta	»	36,031	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 gennaio 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1955, numero 43116/San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto, ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 1328/San. con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia di cui al precitato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le preferenze espresse in domanda, in ordine alla sede, da parte delle concorrenti idonee;

Decreta:

La seguente concorrente è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco della medesima indicata:

Casarin Mirra Zero Branco.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della vincitrice entro il termine di giorni quindici dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Treviso, addì 11 gennaio 1957

Il prefetto: CASTELLUCCI

(381)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.